



RICHIESTA SOSPENSIONE CONTRIBUTO PER RURALITA'

Al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per il riconoscimento dei requisiti di ruralità per fabbricati abitativi e fabbricati rurali agricoli strumentali
(Art. 47 DPR 28/12/2000, n.445)

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

nato/a _____ il _____

residente a _____ Via/Loc _____

Codice Fiscale _____ P.Iva _____

In regime speciale di esonero SI NO

Nella qualità di proprietario

O di un altro titolo idoneo (specificare ad es. affitto, comodato, titolare di diritto di uso, abitazione, usufrutto)

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 47 del medesimo decreto.

DICHIARA

Che gli immobili sottoelencati sono da considerarsi ai fini del calcolo del contributo di bonifica, a decorrere dall'anno 2010, quali costruzioni rientranti tra i fabbricati rurali abitativi o strumentali ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 3, 3 bis, 3 ter, 4 e 5 del decreto legge 557/1993, convertito nella legge n.133/1994, e precisamente trattasi di:

Comune	Foglio	Particella	Sub

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che qualora vengano a cessare i requisiti della ruralità richiesti dalla normativa vigente, dovrà darne tempestiva comunicazione a Consorzio per Pec a: protocollo@pec.cbtoscananord.it o mail a: catasto@cbtoscananord.it;

D.L. 30/12/1993 n.557
Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994

Publicato in Gazz. Uff. 30/12/1993, n.305 e convertito in legge, con modificazioni, con 26/02/1994, n.133 (Gazz. Uff. 28/02/1994, n. 48).

9. ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) ai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche, da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del D. Lgs. 29/03/2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580;

b) [eliminata]

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31/01/1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

- d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2-8-1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2-7-1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2018 del 27/08/1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali;

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso;

3 ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3 bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno su quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre

che dall'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche dal limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per abitante e di un vano catastale o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

Firma _____

codesto Consorzio ai fini degli adempimenti conseguenti e che i terreni sui quali insistono i fabbricati predetti saranno comunque oggetto di contribuzione di bonifica ai sensi delle vigenti disposizioni.

Data _____

Firma _____

Per ricevuta (l'impiegato addetto) _____

Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per il procedimento di suo interesse ai sensi del Reg. Eu n. 679/2016 e del D.L n. 101 del 10/08/2018.

Data _____

Firma _____

N.B. Saranno eseguiti controlli a campione per la verifica dei requisiti e delle dichiarazioni sopra indicate, mediante la collaborazione degli Organi competenti, (Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate).